

**CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
FISIOTERAPICHE DOMICILIARI**

TRA

**L' ASL VCO** – partita I.V.A. 0063488033 – legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile della SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, appartenente alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda in Via Mazzini n. 117 – Omegna (VB)

**E**

**La Fondazione Sacra Famiglia ONLUS** con sede legale in P.za Moneta 1 20090 Cesano Boscone MI - P.I 00795470152 – rappresentante legale Don Marco Bove.

**PREMESSO CHE**

l'attività riabilitativa domiciliare è essenziale per il trattamento di patologie acute e/o croniche frequentemente causa di disabilità in soggetti, prevalentemente anziani, con difficoltà di accesso alle strutture ambulatoriali motivo questo di ricoveri presso Strutture Riabilitative di primo e secondo livello evitabili;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L'Istituto Sacra Famiglia si impegna ad effettuare, in via sperimentale, su richiesta dello Specialista RRF ( Recupero e Riabilitazione Funzionale) dell'ASL, attività di fisioterapia domiciliare ai residenti del territorio dell'ASL VCO comprendente i Comuni di Verbania, Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Mergozzo, Miazzina, Premeno, San Bernardino Verbano, Vignone, Baveno, Gravellona Toce, privilegiando i pazienti con maggior grado di disabilità; l'attività deve rientrare nel percorso riabilitativo individuale stabilito dal medesimo Specialista.

La struttura non può effettuare prestazioni su prescrizione del medico di base o di altro specialista.

**Art. 2**

Lo specialista RRF dell'ASL VCO, predispone la Proposta di Progetto Riabilitativo (PPRI) contenente la diagnosi, il codice di disabilità, la durata presumibile del progetto e gli obiettivi da raggiungere, inviandola al NDCC e all'Istituto Sacra Famiglia. L'Equipe RRF dell' Istituto Sacra Famiglia (Fisiatra e Fisioterapista) effettua una valutazione domiciliare de paziente e predispone un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) sulla base del PPRI

che viene trasmesso al NDCC che attiverà una presa in carico in cure domiciliari ai fini della rendicontazione dell'attività e allo specialista Fisiatra dell'ASL. Qualora il PRI non presenti discordanze con il PPRI non necessita di approvazioni, in caso contrario il Fisiatra dell'Istituto e il Fisiatra dell'ASL concordano sulla base di un confronto professionale l'eventuali modifiche al Progetto.

Al termine del periodo di trattamento previsto dal PRI il Fisiatra dell'Istituto S.F. effettua una visita di controllo per valutare il raggiungimento degli obiettivi e proporre il percorso di Continuità Assistenziale. In caso di prosecuzione del trattamento domiciliare o di cambio setting assistenziale (trattamento riabilitativo domiciliare o ricovero residenziale) il nuovo PRI viene sottoposto all'approvazione dello specialista Fisiatra dell'ASL e del NDCC.

### **Art. 3**

Il trattamento riabilitativo sarà effettuato sulla base del PRI concordato. L'Istituto Sacra Famiglia mette a disposizione l'automezzo, i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione sono a proprio carico.

### **Art. 4**

L'ASL VCO si impegna a rimborsare l'attività svolta dall'Istituto Sacra Famiglia, dietro presentazione di fattura mensile, le seguenti tariffe omnicomprensive di IVA e oneri riflessi:

- € 33,30 all'ora per prestazioni effettuate presso il domicilio del paziente. In tali prestazioni verrà conteggiato anche il tempo necessario per recarsi a domicilio e tornare in struttura.
- €. 60,00 per la valutazione da parte dello specialista Fisiatra ai fini della stesura del PRI.

L'Istituto Sacra Famiglia si impegna a rendicontare in tempo reale sul Sistema ASTER – cure domiciliari gli accessi effettuati dai professionisti (Fisiatra e Fisioterapista) ai fini della rendicontazione dei flussi ministeriali.

### **Art. 5**

L'Istituto Sacra Famiglia si rende disponibile, qualora si verifichino le condizioni, ad effettuare con il propri professionisti (Fisiatri e Fisioterapisti) un'attività di monitoraggio e tutoraggio nei confronti di altri soggetti (RSA) per l'estensione progressiva della riabilitazione domiciliare su tutto il Territorio dell'ASL VCO. Per questa specifica attività le parti concordano che saranno definite modalità organizzative e di remunerazione al momento della realizzazione.

### **Art. 6**

L'attività convenzionale sarà oggetto di periodiche verifiche da parte delle strutture dell'ASL VCO ( Specialistica Ambulatoriale, Gestione Attività Territoriali, SOC RRF) ciascuna per quanto di propria competenza .

### **Art.7**

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 193/2003 l'ASL VCO e l'Istituto Sacra Famiglia (titolari dei trattamenti dei dati personali e sensibili per le parti di rispettiva competenza) si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in esecuzione della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, l'ASL VCO e l'Istituto Sacra Famiglia rendono noto che i dati che verranno reciprocamente comunicati per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in

forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  
Le parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

#### **Art. 8**

L'Istituto Sacra Famiglia farà pervenire all' ASL VCO fatturazione mensile dell'attività svolta dettagliando i giorni e le ore effettuate.

#### **Art. 9**

L'Istituto Sacra Famiglia s'impegna a provvedere altresì alla copertura assicurativa dei rischi derivanti ( Responsabilità civile ed infortunio ) in riferimento all'attività prestata dal personale tecnico riabilitativo in convenzione, sollevando l' ASL VCO da ogni responsabilità che possa derivare dall'attività stessa.

#### **Art. 10**

La presente convenzione, ha effetto a decorrere dal **01/03/2018** ed ha durata **fino al 31/12/2018** ed è soggetta a rinnovo esplicito al termine del periodo di vigenza.

#### **Art. 11**

In caso d'inosservanza a quanto convenuto è facoltà delle parti rescindere il contratto con inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno e 60 giorni di preavviso. In tale caso la corresponsione del compenso pattuito dovrà essere mantenuta sino al momento di cessazione dell'attività prestata.

#### **Art. 12**

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello in **VERBANIA**.

#### **Art. 13**

Per la registrazione in caso d'uso, l'imposta è a carico della parte che chiede la registrazione stessa. Il presente disciplinare è esente bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972 (tabella, all. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (tariffe – parte II – art. 10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Istituto Sacra Famiglia

Per l'ASL VCO

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile SOS Libera Professione-

Don Marco Bove

Ufficio Convenzioni  
Dr.ssa Anna Rosa Bellotti

